

Statuto Nuova Fondazione “Guido d’Arezzo”

Art. 1: Denominazione, sede

1. La Fondazione “Guido d’Arezzo ONLUS”, con sede legale in Arezzo, Corso Italia 102, istituita con atto in data 25/08/1983 ed iscritta all’albo delle persone giuridiche della Regione Toscana con atto del 25/07/1984, assume la denominazione "Fondazione Guido d’Arezzo ETS". L’acronimo ETS sarà impiegato dal momento dell’avvenuta iscrizione al Registro del Terzo Settore. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. La denominazione "Fondazione Guido d’Arezzo ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2: Finalità

1. La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Socio Fondatore e dai Soci Partecipanti e Sostenitori, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni delle singole strutture culturali di Arezzo e assicurandone l’autonomia, le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali, teatrali, musicali e culturali in generale.
2. Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:
 - a. la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali, teatrali e musicali;
 - b. l’organizzazione di mostre, manifestazioni culturali nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;

- c. Lo sviluppo e la promozione della diffusione della cultura musicale, in particolare della musica vocale polifonica sotto il profilo culturale e didattico;
 - d. l'organizzazione di eventi, concorsi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;
 - e. l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.
3. La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:
- a. stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
 - b. partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.
 - c. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
 - d. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
 - e. erogare premi e borse di studio;
 - f. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
 - g. svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
 - h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
4. La Fondazione esercita esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare principalmente nel settore dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. A questa attività potranno aggiungersi, in forma accessoria ed in accordo con le finalità della Fondazione, attività nei settori di interesse generale elencati nel Codice del Terzo Settore quali, a titolo esemplificativo, "educazione, istruzione e formazione professionale" ed "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio".

5. Spetta al comune di Arezzo la titolarità nella determinazione degli indirizzi strategici relativi al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nella deliberazione degli organini amministrativi della Fondazione.

Art. 3: Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Socio Fondatore, dai Soci Partecipanti e Sostenitori o da soggetti terzi
2. La Fondazione acquisisce beni appartenenti alla categoria individuata all'art. 2.1 e dunque aventi valore artistico o culturale o che siano comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, secondo quanto disposto dall'art. 1411 codice civile, e così a favore del Comune di Arezzo, il quale li concede in uso alla Fondazione. Nel caso tali beni siano di particolare valore economico, l'amministrazione comunale esprime parere preventivo sulle proposte di acquisto. I beni ricadenti nella suddetta categoria pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione vengono donati o comunque ceduti a titolo gratuito al Comune di Arezzo, il quale li concede in uso alla Fondazione.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente il Patrimonio della Fondazione è incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, nonché contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità.
4. il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4: Membri

1. È **Socio Fondatore** il Comune di Arezzo.
2. Sono **Fondatori Storici** la Regione Toscana, la Provincia di Arezzo e l'Associazione Amici della Musica. La qualifica di Fondatore Storico è puramente onorifica e non prevede alcuna partecipazione attiva all'interno della Fondazione. Un Fondatore Storico può rivestire anche il ruolo di Socio Partecipante o Socio Sostenitore nel rispetto di quanto disposto ai successivi commi 3, 4 e 5.
3. Sono **Soci Partecipanti** le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato.
4. Sono **Soci Sostenitori** le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche

professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Sostenitore, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

5. Chiunque, persona fisica o giuridica, voglia diventare Socio Partecipante o sostenitore deve farne richiesta scritta al CdA che delibererà a maggioranza semplice la sua ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. In caso di rifiuto il CdA deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. La decisione non è appellabile.

Art. 5: Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. Il Consiglio di Amministrazione;
 - b. Il Presidente;
 - c. Il Comitato Scientifico;
 - d. L'Assemblea dei Partecipanti
 - e. L'Assemblea dei Sostenitori;
 - f. Il Revisore dei conti.
2. I predetti organi sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate. È fatta eccezione per il Revisore dei Conti, che ha diritto ad un emolumento per l'ufficio ricoperto, determinato dal Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del proprio mandato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13.

Art. 6: Consiglio di Amministrazione - composizione e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto da un numero variabile di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di sei.
2. I componenti sono:
 - a. Il Presidente è il Sindaco del Comune di Arezzo o persona da lui nominata;
 - b. Due membri designati dal Sindaco del Comune di Arezzo;
 - c. Un membro designato per ogni socio Partecipante, fino ad un massimo di due, o due membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, qualora costituita.
 - d. Un membro designato dal Socio Sostenitore o dall'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita.

3. Qualora la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia assunta dal Sindaco o Assessore del Comune di Arezzo, non potranno essere attribuite allo stesso deleghe gestionali dirette da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. I membri del CdA restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
5. Salvo la naturale scadenza del CdA nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Socio o dall'Assemblea che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca, debitamente motivata, al Consigliere stesso, al Presidente e al Revisore.
6. Il membro del CdA che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Socio o l'Assemblea che hanno diritto alla designazione devono provvedere alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del CdA. Passati 3 mesi, qualora questi non procedano alla designazione, il CdA procederà alla cooptazione del membro vacante per votazione.
7. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione del suo Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta la metà dei suoi membri lo richiedano con lettera indirizzata al Presidente stesso, presso la sede della Fondazione, ove non diversamente stabilito.
8. Della avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data comunicazione attraverso Raccomandata A/R o a mano, fax, telex, posta elettronica certificata, telegramma o, in genere, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro di ricezione almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
9. Le sedute del CdA sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti regolarmente designati ed esso delibera a maggioranza dei presenti, tranne i casi specificamente previsti nel presente statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Si intendono presenti anche i Consiglieri in Audio o Video conferenza o in collegamento telefonico mediante apparecchio in "Viva Voce".

Art. 7: Consiglio di Amministrazione – funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:
 - a. delibera in ordine all'attivazione dei programmi di attività, all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e, ove necessario, al funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti con collaboratori ed eventuali dipendenti e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione;
 - b. approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio preventivo dell'anno seguente, nonché approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio consuntivo dell'anno precedente, ai sensi del successivo articolo 14;

- c. modifica lo statuto della Fondazione con una maggioranza rafforzata dei 2/3 dei membri presenti. L'ordine del giorno della convocazione dovrà segnalare la votazione su modifiche statutarie e sugli articoli interessati;
- d. delibera in ordine all'ammissione di nuovi Soci Partecipanti e Sostenitori ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;
- e. determina annualmente le quote contributive delle diverse categorie di Soci;
- f. nomina i membri del Comitato Scientifico, ai sensi del successivo articolo 9;
- g. nomina i Responsabili, di cui al successivo articolo 15, stabilendone i compensi;
- h. nomina il Vice Presidente e, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Fondazione;
- i. approva il programma pluriennale delle attività ed il conseguente bilancio preventivo, secondo una proposta complessiva predisposta dopo aver acquisito indicazioni dal Comitato Scientifico e dalle Assemblee dei soci, qualora costituiti;
- j. delibera in merito all'accettazione di grandi donazioni, eredità e legati nel rispetto della legislazione vigente;
- k. dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio, delibera sull'accettazione di beni, lasciti ed apporti in genere di cui al precedente articolo 3;
- l. provvede all'implementazione ed all'aggiornamento dei regolamenti interni della Fondazione e alla determinazione delle norme riguardanti l'attività scientifica;
- m. determina l'emolumento spettante al Revisore;
- n. delibera, ai sensi del successivo articolo 16, sullo scioglimento, la fusione, la scissione, l'estinzione o trasformazione della Fondazione, e sull'eventuale nomina del Liquidatore, con una maggioranza rafforzata dei 2/3 dei membri presenti. L'ordine del giorno della convocazione dovrà segnalare la votazione su queste operazioni straordinarie;
- o. discute ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei Consiglieri di Amministrazione e su ogni punto rimesso alla sua competenza dal presente statuto

Art. 8: Presidente

1. Il Presidente è il Sindaco del Comune di Arezzo o persona da lui nominata.
2. Qualora la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia assunta dal Sindaco o Assessore del Comune di Arezzo, non potranno essere attribuite allo stesso deleghe gestionali dirette da parte del Consiglio di Amministrazione

3. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del CdA, stabilendo l'ordine del giorno.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.

Art. 9: Comitato Scientifico

1. Il CdA ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico (CS), composto da un numero compreso tra 5 e 15 membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione storico, artistico, culturale nelle varie aree di competenza della Fondazione. I componenti del Comitato durano in carica quanto il CdA e scadono con esso, salvo revoca da parte del CdA stesso.
2. Il Presidente del Comitato, ed eventualmente il Segretario, sono nominati fra i membri con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il CS si riunisce a seguito della convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei consiglieri eletti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Si intendono presenti anche i Consiglieri in Audio o Video conferenza o in collegamento telefonico mediante apparecchio in "Viva Voce".
3. Del CS fanno parte di diritto i responsabili delle aree di attività della Fondazione.
4. Il CS, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:
 - a. agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche supportando il Presidente della Fondazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale e pluriennale di cui all'art. 8 comma 6, nonché delle relazioni semestrali sui progetti di attività;
 - b. ai criteri generali di gestione e di sviluppo delle collezioni.
5. Per l'espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali delle aree di attività che fanno capo alla Fondazione, sulle acquisizioni di beni, appartenenti alla categoria individuata all'art. 2.1, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il CS può operare in sottocommissioni, eventualmente allargate alla partecipazione di altri esperti.
6. Il CS può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e alla programmazione delle aree di attività che ad esso fanno capo, sottoponendole al Presidente e al CdA, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.

Art. 10: Assemblea dei Partecipanti

1. Quando i Soci Partecipanti eccedono il numero di due si costituisce tra questi l'Assemblea dei Partecipanti (AP).
2. L'AP si riunisce almeno una volta l'anno su invito del Presidente della Fondazione o su convocazione del Presidente della stessa AP, qualora nominato. Il diritto di

rappresentanza e di voto in seno all'assemblea sarà proporzionale al contributo versato da ogni Socio Partecipante, secondo quanto stabilito dal CdA. Le sedute dell'AP sono valide con la presenza della metà dei diritti di voto esercitabili e delibera a maggioranza dei diritti di voto dei presenti.

3. L'AP può elaborare autonomamente proprie proposte e integrazioni in merito alla programmazione della Fondazione e delle singole aree di attività, sottoponendole al Presidente ed al CdA, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.
4. L'AP nomina due membri in seno al CdA.

Art. 11: Assemblea dei Sostenitori

1. Quando i Soci Sostenitori eccedono il numero di uno si costituisce tra questi l'Assemblea dei Sostenitori (AS).
2. L'AS si riunisce almeno una volta l'anno su invito del Presidente della Fondazione o su convocazione del Presidente della stessa AS, qualora nominato. Il diritto di rappresentanza e di voto in seno all'assemblea sarà proporzionale al contributo versato da ogni Socio Sostenitore, secondo quanto stabilito dal CdA. Le sedute dell'AS sono valide con la presenza della metà dei diritti di voto esercitabili e delibera a maggioranza dei diritti di voto dei presenti.
3. L'AS può elaborare autonomamente proprie proposte e integrazioni in merito alla programmazione della Fondazione e delle singole aree di attività, sottoponendole al Presidente e al CdA.
4. L'AS nomina un membro in seno al CdA.

Art. 12: Revisore dei Conti

1. La funzione di Revisore dei Conti è esercitata da un unico rappresentante nominato dal Sindaco del Comune di Arezzo.
2. Il Revisore dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero competente.
3. Il Revisore accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al CdA e/o allegate ai documenti di bilancio preventivo e consuntivo, ed effettua verifiche di cassa almeno due volte l'anno. Il Revisore può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del CdA.

Art. 13: Risorse economiche per la gestione

1. Le risorse economiche per la gestione della Fondazione sono costituite:
 - a. dal Fondo di gestione iniziale;
 - b. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, di proprietà della stessa o in qualsiasi altra forma di diritto di godimento, espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici di qualsiasi genere e

natura, espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

- d. dalle quote annuali del Socio Fondatore, Soci Partecipanti e Soci Sostenitori così come deliberate dal CdA in sede di approvazione di bilancio;
 - e. dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte, espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
 - f. dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento, diretta o indiretta, volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.
2. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14: Esercizio e bilancio

1. Gli esercizi sociali inizieranno il 1 gennaio e si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente redige il bilancio d'esercizio avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dalla legislatura vigente.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente predispone il bilancio preventivo annuale per l'anno successivo.
4. All'inizio del mandato del CdA (e nei casi in cui venga nuovamente richiesto dal CdA) il Presidente, predispone il bilancio preventivo pluriennale riferito al triennio a seguire.

Art. 15: Regolamento interno

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si dà un Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16: Estinzione o Scioglimento

1. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.
2. Il CdA potrà nominare un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del CdA.

4. In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

Art. 17: Norme transitorie e finali

1. La Fondazione si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore non appena questo verrà istituito. Fino ad allora resterà iscritto al Registro delle ONLUS e la denominazione "Fondazione Guido d'Arezzo ONLUS" verrà riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
2. I primi componenti degli organi sociali obbligatori sono:
 - ..., membro del CdA
 - ..., membro del CdA
 - ..., membro del CdA
 - ..., Revisore dei Conti